



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16

OGGETTO: TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2022 – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventidue**, addì **venticinque**, del mese di **maggio**, alle ore **20** e minuti **45**, nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBERO ROBERTA	SINDACO	X	
DENINOTTI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CRAVERO GIANLUCA	CONSIGLIERE	X	
RACCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
MINA GESSICA	CONSIGLIERE		X
QUARANTA ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
BIOLATTO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
ARRIGO VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
FIORITO MARIA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	X	
BOGLIONE ANNALISA	CONSIGLIERE	X	
BAUDINO PAOLO	CONSIGLIERE	X	
DELMONTE ALDO	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	1

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora PEZZINI dott.ssa ROBERTA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora BARBERO ROBERTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

D.C.C. n. 16 del 25/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO.

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, e s.m.i., ha pertanto definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per l'elaborazione di un Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) informato ai predetti principi;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 ha, altresì, introdotto con decorrenza 1.7.2020 disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantire elementi informativi minimi, necessari per il rispetto della tutela dell'utenza, anche con riguardo all'attività dell'Ufficio Tributi ed in particolare in merito ai documenti di riscossione;
- ARERA ha emanato la Deliberazione n. 57/2020/R/Rif avente ad oggetto semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria, nonché la Deliberazione n. 158/2020/R/Rif in merito alle misure urgenti da adottare a tutela degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti vista l'emergenza sanitaria da Covid-19, e la Determinazione n. 2/2020/D/Rif avente ad oggetto i chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio in oggetto;
- in Regione Piemonte, l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011 n. 148, risulta costituito ma non operativo, e che pertanto le funzioni di Ente Territorialmente Competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif vengono individuate in capo ai Consorzi ed in particolare in capo a CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, P.I. 00184260040, con sede in Piazza Pietro Rossetti, 1, 12051 Alba CN;

con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2022, alla quale si rimanda per il dettaglio delle voci ivi contenute, è già stato preso atto

- delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il 2022, redatto dal COABSER che espone un costo complessivo di **317.588 €** nel rispetto del limite alla crescita annuale delle tariffe
- e della scelta effettuata dal consorzio CO.A.B.SER. in qualità di ETC (Ente Territorialmente Competente) con Deliberazione in data 16 marzo 2022 in materia degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica da adottare e che dovranno essere rispettati dal gestore unico: lo schema regolatorio individuato è lo **Schema I “livello qualitativo minimo”** di cui all’art. 3.2, Allegato A deliberazione ARERA n. 15/2022, e sarà valido per tutto il Piano Economico Finanziario 2022-2025; al momento attuale l’ente non intende adottare obblighi di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli dello schema di riferimento

Evidenziato, inoltre, che per l’elaborazione della manovra tariffaria 2022, quindi “*a valle*” del PEF, occorre altresì detrarre l’importo di € 1.727,00 ai sensi dell’art. 1.4 Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif, che prevede la detrazione del contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione e derivanti da procedure sanzionatorie, ed ulteriori partite approvate dall’ETC;

Tenuto conto che l’art. 1 comma 654 L. 147/2013 prevede che con la TARI debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di igiene urbana, ad esclusione dei costi dei rifiuti speciali a cui provvedono i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto l’art. 1 comma 683 L. 147/2013, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

Tenuto conto che anche per l’anno 2022, e nonostante i nuovi criteri approvati da ARERA per la definizione del nuovo MTR, risultano ancora applicabili i criteri di cui al D.P.R. 158/1999;

Dato atto, in merito alla corretta elaborazione delle tariffe, del D.Lgs. 3.9.2020 n. 116 (cd. Decreto sull’Economia Circolare) avente ad oggetto l’”*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 226 dell’11.9.2020), ed emanato dal Governo italiano in attuazione dell’art. 16 della legge delega n. 117/2019;

Posto che, infatti, occorre tener conto delle conseguenti modifiche sulla banca dati TARI, che costituisce la base per l’elaborazione delle tariffe, soprattutto con riferimento alla nuova definizione dei rifiuti speciali e delle categorie elencate nell’allegato L-*quinquies* al D.Lgs. 153/2006 e s.m.i. nonché per il divieto per i comuni di procedere con l’assimilazione per qualità o per quantità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che informava il sistema di gestione sino al 2020, e che comporta che attualmente la distinzione tra rifiuti urbani e rifiuti speciali sia definita esclusivamente dalla legge;

Dato atto, inoltre, che il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto la possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico, con effetto dal 2022;

Evidenziato che si auspicano specifiche previsioni da parte di ARERA nella definizione del nuovo MTR per il periodo regolatorio 2022/2025 avviato con Deliberazione n. 138/2021/R/Rif, in particolare per consentire la ridefinizione dei costi storici alla luce delle modifiche del servizio pubblico necessarie in seguito alla uscita delle utenze dallo stesso, ed in generale per le modifiche introdotte dai nuovi principi sull’Economia Circolare;

Atteso che, a seguito della suddivisione dei costi fissi e variabili introdotti dal nuovo MTR, nonché in ragione delle modifiche introdotte sia con il D.Lgs. 116/2020 e sopra riassunte, sia con l'art. 58 *quinquies* D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020), convertito in L. 157/2019, che ha equiparato ai fini TARI gli studi professionali alle banche ed agli istituti di credito modificando l'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, si è ritenuto di suddividere per l'anno 2021 i costi del servizio di gestione dei rifiuti per il 66 per cento in capo alle utenze domestiche e per il 34 per cento in capo alle utenze non domestiche, con riserva di valutare una diversa percentuale di ripartizione a partire dal 2022, qualora le variazioni delle superfici attualmente presenti nella banca dati comunale nonché le corrette modalità applicative dei nuovi disposti normativi ancora in fase di definizione, lo rendessero necessario;

Dato atto che l'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 ha soppresso la Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale con decorrenza 1.1.2021;

Considerato, inoltre, che non vengono più riproposte agevolazioni specifiche per l'anno 2022 legate all'emergenza epidemiologica;

Considerato che già per l'anno 2020 erano state previste agevolazioni migliorative rispetto a quanto proposto da ARERA con la Deliberazione n. 158/2020/R/Rif e che si era provveduto alla copertura delle medesime con risorse di bilancio derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali 2020 di cui all'Art. 106 D.L. 34/2020 "*Decreto Rilancio*" convertito in legge 77/2020, e non ribaltandone il relativo costo sulle utenze non domestiche per l'anno successivo come invece suggerito dall'Autorità;

Verificato, quindi, che il gettito TARI da porre in capo ai contribuenti per il 2022, al netto del TEFA viene quantificato alla data odierna in € 315.861,00 come risulta dal seguente prospetto che tiene conto delle entrate derivanti dalle poste contabili consentite *ex lege*, anche a titolo di misure straordinarie adottate per contenere gli impatti della pandemia ancora in corso:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022	317.588 €
GETTITO TARI 2021 AL NETTO TEFA	
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022	317.588,00
DETRAZIONE 1.4 ARERA N. 2/D/R/Rif – parte variabile	- 1.727,00 €
	315.861,00

Ritenuto di dover dare atto che tale importo risulta stimato in ragione delle simulazioni effettuate sulla base dei dati presenti nella banca dati comunale, in attesa della miglior definizione delle modalità operative derivanti dalle novità intervenute sopra ricordate;

Visto l'obbligo, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, di procedere con l'approvazione delle tariffe TARI entro il termine del 31 maggio 2022,

Tenuto altresì conto che in sede di presa d'atto del PEF 2022, e conseguentemente per le relative tariffe TARI, risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a congruaggio previste dalla disciplina ARERA;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 666 L. 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5 per cento del tributo per la Provincia di Cuneo, e che verrà imputato ai contribuenti con apposito codice tributo negli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune;

Vista a tal proposito l'istituzione con decorrenza 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 5/E del 18.1.2021 dei nuovi codici tributo per il versamento del predetto tributo provinciale scorporato dalla TARI e tenuto conto che per le annualità precedenti al 2020 continua ad essere onere del Comune riversare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza;

Dato atto che l'art. 1 comma 702 L. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Visto altresì il D.M. 21.10.2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche mediante la piattaforma PagoPA;

Tenuto conto, inoltre, dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà in capo alle utenze sia domestiche sia non domestiche anche nell'adempiere al versamento dei tributi locali, nonché della necessità di continuare ad adottare ogni misura necessaria ad evitare assembramenti anche per il pagamento degli importi dovuti, si ritiene opportuno di prevedere le seguenti scadenze di versamento per l'anno 2022:

1° RATA	ENTRO 16/07/2022
2° RATA	ENTRO 16/09/2022
3° RATA	ENTRO 02/12/2022

Dato atto che la legge prevede, all'art. 13 comma 15 *ter* D.L. 201/2011 (Decreto Monti), convertito in L. 214/2011 come modificato dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che a decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI (e pertanto si include la TARI), la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Tenuto conto che anche per il tributo in oggetto e per le relative scadenze di versamento, si farà riferimento ad ogni eventuale misura a sostegno delle famiglie e delle attività contribuenti che verrà individuata per eventuali agevolazioni, differimenti, rateizzazioni o sospensioni idonei a consentire la sostenibilità degli obblighi tributari;

Dato atto che l'art. 30 comma 5 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha previsto che il termine per gli adempimenti TARI sia fissato al 30 giugno 2021, non prorogato alla data di redazione del presente atto;

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 *ter*, D.L. 6 dicembre 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”;

Richiamati, quindi, i seguenti provvedimenti normativi:

- il D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni *bis*);
- il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
- il D.Lgs. 116/2020 (Decreto Economia Circolare);
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.P.R. 158/1999;
- il D.Lgs. 446/1997.

Visto l'approvando Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Rilevato, infine, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Preso atto che, inoltre, il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi, debitamente valutati, determinano le conseguenti variazioni di bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Richiamato il parere favorevole dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2022 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui agli Allegati A e B della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di prendere atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 5) di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA	ENTRO 16/07/2022
2° RATA OVVERO UNICA SOLUZIONE	ENTRO 16/09/2022
3° RATA	ENTRO 02/12/2022

- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Consorzio CO.A.B.SE.R. per le determinazioni e trasmissioni di sua competenza.

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene riconosciuta urgente e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BARBERO ROBERTA*

IL SEGRETARIO COMUNALE
PEZZINI dott.ssa ROBERTA*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*